



# COMUNE DI MEZZENILE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA MURASSE 18 - C.A.P. 10070

Tel.: 0123 581124 – Fax: 0123 581509

Partita IVA e Codice Fiscale 01323030013

[info@comune.mezzenile.to.it](mailto:info@comune.mezzenile.to.it) – [mezzenile@cert.ruparpiemonte.it](mailto:mezzenile@cert.ruparpiemonte.it)

## ORDINANZA N. 10/2018

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE DI ALLUMINIO.**

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** il territorio cittadino è interessato annualmente da un numero rilevante di manifestazioni pubbliche che rivestono un interesse sovracomunale, con conseguente afflusso rilevante di persone;

**RILEVATO CHE** in tali occasioni avviene generalmente un incremento del consumo di bevande alcoliche e analcoliche contenute in recipienti di vetro con, talvolta, conseguente abbandono indiscriminato di bottiglie vuote e/o la presenza di vetri infranti sulla sede stradale e negli spazi verdi pubblici;

**RITENUTO CHE** tale deprecabile condotta, associata all'affollamento delle aree ove si svolgono gli eventi, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - particolarmente per le fasce più deboli quali bambini e anziani - costituisce pregiudizio per il decoro urbano e accresce la possibilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

**ATTESA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e cittadini che partecipano e/o assistono a tali eventi;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017 con la quale il capo della Polizia, a seguito dei gravi fatti avvenuti nel capoluogo piemontese durante un recente evento sportivo, ha segnalato l'opportunità di adottare, in occasione di manifestazioni pubbliche di libero accesso, provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

**RITENUTO PERTANTO** necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscrivibile ad un periodo ben definito, da ritenersi contingibile e urgente al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, vietando, in occasione di particolari manifestazioni pubbliche:

- la vendita e/o somministrazione per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

**RICHIAMATO** il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*);

**VISTO** l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**INFORMATO** preventivamente il Prefetto ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

**RICHIAMATO** l'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce gli importi minimo e massimo per le sanzioni elevate ai sensi di regolamenti e ordinanze comunali;

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1982, n.689 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

**Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa:**

- **durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione prevista per l'anno in corso;**
- **feste e sagre svolte nel territorio comunale;**
- **intrattenimenti di qualsiasi tipologia organizzati all'esterno degli esercizi pubblici dagli stessi titolari/conduttori;**
- **eventi di qualsiasi genere svolti all'interno e nelle vicinanze del Pala San Rocco e della piazza del Municipio e impianti sportivi**

**SONO VIETATE:**

- **la somministrazione, la vendita per asporto, la detenzione o la cessione a qualsiasi titolo da parte di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e autorizzazione temporanea alla somministrazione, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici (i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario ad impedirne l'erogazione)**
- **il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio.**

**SONO CONSENTITE:**

- a. **la commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente (es. tetrapack);**
- b. **la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici.**

**► Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del comune e sino al 31/12/2018:**

**nell'intero territorio comunale E' FATTO DIVIETO a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, strade, parchi gioco, spazi verdi e, comunque, in ogni spazio pubblico all'aperto di libero accesso. Tale disposizione non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione, esercizi di vicinato, attività artigianali di vendita di alimentari di produzione propria, ovvero nelle aree esterne di pertinenza dell'attività (es. dehors) legittimamente autorizzate dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico.**

I contenuti della presente Ordinanza potranno essere richiamati e reiterati con successivi analoghi provvedimenti in occasione di ulteriori manifestazioni che implicino una cospicua affluenza di pubblico.

# DISPONE

che in tali casi tutti gli esercizi di somministrazione e di vendita sopra citati espongano in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti espressi con il presente provvedimento.

Fatta salva l'azione penale (art. 650 CP), l'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.

La presente Ordinanza verrà trasmessa, per opportuna conoscenza a:

- U.T.G. – Prefettura di Torino;
- Servizio Polizia Locale di Mezenile;
- Comando Stazione Carabinieri di Ceres;

Il presente atto verrà altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso alle associazioni e esercizi pubblici/di vicinato comunali.

Mezenile, li 18 giugno 2018

